



**CITTA' DI CARINI**  
**RIPARTIZIONE IX**  
**POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA N. *49* del *24 APR 2017*

**OGGETTO: Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia. Interventi di ripulitura di appezzamenti di terreno a tutela della pubblica incolumità e dell'igiene ambientale.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ED EDILIZIA PERICOLANTE

**PREMESSO** che la presenza nel territorio comunale, di appezzamenti di terreno in stato di abbandono e ricoperti di vegetazione spontanea, che a causa delle elevate temperature tipiche della stagione estiva, diventano facili esche e/o strumento di propagazione del fuoco con inneschi d'incendi, oltre che luoghi di proliferazione d'insetti responsabili di malattie epidemiche, costituendo tutto ciò potenziale fonte di grave pericolo;

**RAVVISATA** la necessità della pulizia di tali terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo fenomeni di combustione ed inconvenienti igienico sanitario;

**CONSIDERATO** che detti interventi convengono sull'efficacia degli interventi di disinfestazione e derattizzazione programmata da quest'Amministrazione Comunale;

**PROPONE** di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;

Il Responsabile della Protezione Civile  
 (Ing. Giuseppe Badalamenti)



Il Comandante della P.M.  
 (Dott. Marco Venuti)

**IL SINDACO**  
**VISTA E CONDIVISA LA SUPERIORE PROPOSTA**

**CONSIDERATO** che la presenza nel territorio comunale, di appezzamenti di terreno in stato di abbandono e ricoperti di vegetazione spontanea, che a causa delle elevate temperature tipiche della stagione estiva, diventano facili esche e/o strumento di propagazione del fuoco con inneschi d'incendi, oltre che luoghi di proliferazione d'insetti responsabili di malattie epidemiche, costituendo tutto ciò potenziale fonte di grave pericolo;

**RAVVISATA** la necessità della pulizia di tali terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo fenomeni di combustione ed inconvenienti igienico sanitario;

**CONSIDERATO** che detti interventi convengono sull'efficacia degli interventi di disinfestazione e derattizzazione programmata da quest'Amministrazione Comunale;

**RITENUTO** di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;

**VISTO** l'art. 38 della legge 142/90;

**VISTI** gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

**VISTO** l'art. 54, lettera c del D.L. n. 267 del 18/08/2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

**VISTA** la L.R. n. 16 del 06/04/1996 che disciplina il riordino della legislazione in materia forestale e tutela della vegetazione;

**VISTE** le direttive decretate con D.P. n. 297 del 04/06/2008, dal Presidente della Regione Siciliana, in attuazione del comma 2°, art. 40 della L.R. 16/96;

**VISTO** l'art. 14 comma 8° della Legge 11 agosto 2014 n. 116;

**VISTA** la propria ordinanza n. 112 del 12/11/2014 recante disposizioni per la bruciatura in loco di materiale agricolo provenienti da sfalci, potature o ripuliture in loco – disciplina dei fuochi controllati in agricoltura;

**VISTA** la propria determina n. 141 del 14/10/2009 con la quale si adottava il piano comunale di protezione civile per il rischio incendio interfaccia;

**CONSIDERATO** che la presenza di stoppie, arbusti ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono essere fonte d'innescio d'incendi;

**RILEVATO** che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti con presenza di sterpaglie che possono essere causa d'incendi o di inconvenienti igienico sanitari;

**RITENUTO** di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e la bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

## ORDINA

- 1) Ai proprietari e o ai titolari di diritti reali di terreni ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere a proprie stese:
  - Alla pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalla sterpaglia, vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale che possa essere fonte d'incendio, con la rimozione di ogni elemento o condizione, che possa rappresentare pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica;
  - Alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo, avente una larghezza non inferiore a ml. 10,00;
  - Agli Enti pubblici proprietarie di strade è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che invece dovrà essere destinato al recupero o avviato in discarica. Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciato in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un metro cubo steri;
  
- 2) **E' FATTO DIVIETO NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE,** in prossimità delle aree boscate, nei terreni cespugliosi ed in tutte quelle aree ricoperte da vegetazione facilmente infiammabile, ricadente nel territorio comunale, di:

- Accendere fuochi;
- Far brillare mine;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare fornelli inceneritori che producono faville;
- Fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;
- Bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie, residui di potatura, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- Usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio.

### AVVERTE

Che nel periodo compreso dal **15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre**, oltre la distanza di 200 metri dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente e dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere **Alla combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:**

- La combustione del materiale vegetale agricolo-forestale dovrà avvenire sul luogo stesso di produzione, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e non oltre le ore 9,00;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia, è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai o braci, e fino a che ogni rischio di riaccensione non sia scongiurato;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, che possono non essere maggiori di metri 4 x 4, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite fascia libera da residui vegetali, è vietato accendere più fuochi contemporaneamente nello stesso fondo agricolo, da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- Possono essere destinati alla combustione all'aperto, massimo tre metri cubi steri al giorno, di materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potatura o ripulitura dei fondi in cui sono stati prodotti;
- L'accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento, o altre condizioni di pericolosità che possono facilitare la propagazione delle fiamme, in tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dal materiale vegetale, di origine agricola o forestale, indicate nella presente ordinanza;
- La combustione controllata dei residui vegetali è vietata nel perimetro ricompreso nella delimitazione del centro urbano.

Il Sindaco, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha la facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto, nei casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento delle operazioni di bruciatura allorchè sia necessario.

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante il numero 1515, ai Vigili del Fuoco, tramite il numero 115 e/o alla autorità di P.S. e C.C.

### DETERMINA

- 1) Demandare al Comando della Polizia Municipale, e alle forze di P.S., la vigilanza per il rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio.
- 2) Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche tramite pubblicazione nel sito del comune.
- 3) Demandare al servizio Protezione Civile di provvedere alla revisione e all'aggiornamento del Piano di protezione civile ogni qual volta che si verificano le condizioni che necessitano di una revisione dello stesso.

I soggetti inadempienti, del presente provvedimento, sono assoggettabili alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, salve le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno previsto dall'art. 449, comma 1° del medesimo C.P..

Inoltre le violazioni alle disposizioni sopra esposte, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art 40 - comma 3 della Legge Regionale 16/96, con riserva di attivare le procedure di esecuzione in danno, contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione.

Le Forze dell'Ordine incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza, diffideranno i proprietari inottemperanti a seguire i lavori entro giorni 5 dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, e comunicheranno apposita informativa alla Prefettura di Palermo per i successivi provvedimenti consequenziali.

Non costituendo questa Ordinanza Sindacale autorizzazione, i lavori di pulizia e bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché l'eventuale trasporto e conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tale aree, dovranno essere effettuati secondo le prescrizioni delle leggi nazionali e regionali.

Ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/1971 e della Legge Regionale n. 10 del 30/04/1991, art. 3 comma 4, avverso alla presente ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza sarà trasmessa a cura dell'Ufficio della Protezione Civile ai seguenti Enti:

- Prefettura Ufficio Territoriale di Palermo;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Corpo Forestale Distaccamento di Carini;
- Comando Compagnia Carabinieri di Carini.

Tutte le Forze dell'Ordine alle quali l'ordinanza viene trasmessa, sono invitati a verificare per quanto di competenza, ai sensi dell'art 650 C.P., l'osservanza della stessa, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali.

Dalla Casa Comunale, addì **24 APR 2017**

Il Sindaco  
Prof. Giuseppe Monteleone

